

CITTA' DI ERCOLANO



SETTORE SERVIZI TECNICI

CAPITOLARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO CUSTODIA ANIMALI RANDAGI E/O
MORSICATORI, PRESSO CANILE RIFUGIO E
SANITARIO.

Il Dirigente

Il Responsabile del Servizio

ART. 1

(oggetto dell'appalto)

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia degli animali randagi e del loro ricovero in apposito canile rifugio-sanitario, ai sensi dell'art.2 della L. 14.8.1991 n. 281 e s. m. e/o i.

ART. 2

(importo per l'espletamento del servizio)

L'importo complessivo a base di gara per l'espletamento del servizio di custodia cani, ammonta complessivamente a € 651.525,00 oltre IVA al 22%.

ART. 3

(finanziamento dell'appalto)

L'Appalto del servizio in questione è finanziato con fondi del bilancio comunale.

ART. 4

(sistema dell'appalto)

L'Amministrazione Comunale procederà all'appalto del servizio custodia animali randagi e/o morsiatori, mediante indizione di gara da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio di scelta dell'offerta migliore con il metodo del prezzo più basso rispetto all'importo del servizio a base di gara.

Ai sensi delle vigenti norme e del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, per giorni 52 consecutivi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio e sito Internet della Città di Ercolano e presso l'A.S.L.NA 3 sud e per estratto sulla "Gazzetta Aste e Appalti" cui il Comune è abbonato, oltre su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale. Si prevede l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a mente dell'art. 69 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con il R.D. 23.05.1924 n. 827.

Le Imprese potranno prendere visione della documentazione di gara sul sito informatico dell'Ente (www.comune.ercolano.na.it) e presso l'ufficio di Protezione Ambientale sito in via Aveta n. 6 Ercolano (NA).

ART.5

(tempi e modalità del servizio)

La Ditta vincitrice dovrà mettere a disposizione un adeguato numero di box per ricovero degli animali accalappiati, con conseguente mantenimento e cure sanitari degli stessi per un numero non inferiore a n° 400 unità. Su segnalazione via fax dell'ufficio Protezione Ambientale – Ecologia o del Locale Comando di P.M., gli animali verranno accalappiati, ove necessario, tramite il Servizio veterinario dell'ASL NA3 sud e dopo gli adempimenti

sanitari di sua competenza, presso la struttura territoriale, verranno trasportati presso il canile rifugio – sanitario, con comunicazione di ricovero al competente Ufficio Comunale. Nel caso invece la ditta aggiudicataria abbia un proprio rifugio al di fuori del territorio dell'ASL NA3 sud, la stessa dovrà provvedere al trasporto degli animali in un luogo concordato con il servizio veterinario ed al trasporto presso la propria sede con idoneo automezzo atto a contenere i cani in compartimenti distinti; tale trasporto sarà a carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere espletato, entro la giornata stessa.

La ditta appaltatrice s'impegna:

- a) a tenere aggiornato un registro anagrafico dei cani in custodia vidimato dal servizio veterinario dell'ASL NA3 sud dove saranno annotati la data dell'ingresso nel rifugio, gli elementi identificativi, gli interventi sanitari che si rendessero necessari e gli esami clinici praticati con i relativi risultati nonché gli eventuali episodi morbosi, ed in caso di decesso dovrà essere indicata la causa. Qualora la struttura insita al di fuori del territorio dell'ASL NA3 sud, i predetti interventi sanitari dovranno essere certificati da un medico veterinario abilitato e convenzionato a cura della ditta aggiudicataria.
- b) A garantire lo stato igienico individuale dei cani affidati in custodia per il periodo che il servizio veterinario competente riterrà opportuno e comunque non inferiore a 10 giorni;
- c) A garantire la pulizia giornaliera dei box;
- d) A garantire settimanalmente la disinfestazione generale della struttura che dovrà essere dotata, oltre ai requisiti previsti dal vigente regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R.n. 320/54), di locali adibiti alla preparazione dei cibi, ad ambulatorio e sala tolettatura nonché box destinati alla custodia dei cani catturati, di dimensioni conformi alla tabella 8 dell'allegato al D.lgs. n. 116/92;
- e) A mettere a disposizione del servizio veterinario, per il tempo strettamente necessario un numero di box non inferiore a 10% di quelli assegnati da adibire a zona contumacia, opportunamente attrezzata per l'isolamento dei cani affetti da patologie trasmissibili;
- f) A smaltire senza ulteriore aggravio di spesa le carogne di cani abbattuti ai sensi della L. 281/91, nonché quelle dei cani morti per morte naturale;
- g) Ad alimentare i cani custoditi con mangime che contenga i seguenti apporti nutritivi calcolati in percentuale sulla sostanza secca: sostanza proteica al 22%- sostanze grasse 9,5%- fibra 3,5%-ceneri al 7%- calcio 1,3%- fosforo 0,95- energia metabolizzabile Kcl. 4000. I quantitativi per cane di tali razioni saranno stabiliti dal servizio veterinario competente;
- h) A provvedere senza ulteriore aggravio di spesa a tutte le spese mediche e sanitarie ai cani tenuti in custodia, in particolare per quelli che dovessero risultare positivi alle indagini sierologiche antileishmania, compreso all'onorario professionale del medico veterinario incaricato dalla stessa ditta nonché, le spese derivanti dal costo delle certificazioni rilasciate dalla competente A.S.L., sulla effettiva consistenza numerica dei cani, richiesta da codesto Ente all'atto del pagamento;
- i) Assicurare, a proprie spese, il trasporto, la custodia ed il prelievo dei cani fino alla sterilizzazione degli stessi, a cura dell'ASL competente, operazione da concordarsi con la stessa per ogni singolo intervento;

L'affidamento ha validità di anni 2 a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio così come risulterà da apposito verbale. E' fatta salva ogni decisione dell'Ente di rescindere il contratto prima della scadenza nel caso il servizio non sia prestato diligentemente, su relazione dei Responsabili dei Servizi competenti (servizio Veterinario e Servizi Tecnici).

ART. 6

(responsabilità ed oneri dell'appaltatore)

Sono a carico della Ditta tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

Inoltre l'assuntore dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia, a tutti gli oneri previdenziali, assicurativi relativi in riferimento alle unità lavorative utilizzate.

Sarà cura della ditta di pubblicizzare alla cittadinanza di Ercolano, la possibilità di adottare animali in buono stato di salute e, previo nulla osta - veterinario, ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità e comunque almeno una volta l'anno.

Il costo del mantenimento in custodia sanitaria dei cani è stato determinato in via presuntiva, a seguito di indagine di mercato, in € 2,55 (due/55) pro-capite, pro-die, oltre I.V.A.

ART. 7

(divieto di subappalto)

E' vietato alla Ditta di cedere in subappalto il servizio di custodia, pena risoluzione del contratto.

ART. 8

(Infrazioni e penalità)

In caso di inadempienze agli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente capitolato dopo l'accoglimento riguardante la tenuta regolamentare del rifugio e/o degli animali ricoverati, previa contestazione tramite fax, cui seguirà comunicazione a cura dei servizi preposti a mezzo raccomandata A.R., il Comune di Ercolano procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00, che verrà trattenuto all'atto del pagamento della prima fattura da liquidare.

La ditta appaltatrice potrà presentare eventuali giustificazioni entro 10 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione.

In assenza di queste ultime o nel corso in cui le stesse non vengono ritenute fondate, l'Amm.ne , entro i successivi 10 giorni, procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

La contestazione di più di cinque inadempienze nell'anno dà facoltà al comune di rescindere il contratto senza che nulla sia dovuto per questo all'appaltatore. Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, il Comune di Ercolano ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune di Ercolano dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

ART. 9

Decadenza (clausola risolutiva espressa)

La mancata osservanza da parte della ditta appaltatrice, al rispetto degli oneri ed obblighi derivanti dai precedenti articoli, comporterà l'automatica risoluzione contrattuale. Come pure, per notevoli deficienze e gravi inadempienze, nonché nel caso di abbandono temporaneo del servizio appaltato, l'Ente appaltante ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno e per colpa dell'appaltatore nelle forme amministrative a norma di legge.

La risoluzione si effettuerà previo atto di diffida in via amministrativa da parte del Comune senza che l'appaltatore possa invocare il beneficio della costituzione in mora ed ogni altra procedura giudiziaria cui l'Impresa appaltatrice riconosce non aver diritto ed alle quali rinuncia espressamente con la firma del contratto appaltato.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione, oltre al risarcimento dei danni che la risoluzione apporterà.

L'Ente appaltante ha facoltà in questo caso di allontanare immediatamente dal servizio l'Impresa appaltatrice.

ART. 10

(Cessione dei crediti - cessione del contratto)

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non autorizzato dall'Amm.ne Comunale. Ogni cessione di credito, anche parziale, se non autorizzata dall'Amm.ne Comunale. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. E' vietata la cessione del contratto d'appalto a terzi.

ART. 11

(Controllo e vigilanza)

La vigilanza del servizio viene demandata all'ASL NA 3 SUD nonché, all'Amm.ne Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite i competenti uffici ASL incaricati, nonché a mezzo del Gestore del servizio Ecologia del Comune di Ercolano. L'Impresa appaltatrice consentirà tali controlli da parte della competente ASL NA 3 SUD e dell'Ente appaltante nei modi e forme di legge.

L'Azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amm.ne Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Ogni e qualsivoglia Responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla legge .

ART. 12

(Sede legale della Ditta)

L'impresa in sede di gara dovrà dichiarare la propria sede ad ogni effetto giuridico, il recapito telefonico, telefax e postale, il conto corrente dedicato e le persone fisiche abilitate ad operare (come da ex leggi nn. 136 e 217/2010) per tutti gli effetti delle procedure di gara. Ogni variazione successiva dovrà essere comunicata entro 3 giorni dal suo verificarsi.

ART. 13

(Domicilio della Ditta successivo all'aggiudicazione)

L'Impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto elegge domicilio legale sul territorio nazionale per tutti gli effetti annessi e connessi agli obblighi contrattuali e per tutta la durata del contratto stesso.

Ogni comunicazione relativa al servizio di appalto verrà indirizzata alla ditta aggiudicataria, presso il domicilio di cui sopra.

ART.14

(controversie)

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra le parti in relazione al presente capitolato, sia durante il servizio in argomento, che al termine, qualunque sia la loro natura, per la cui soluzione non fosse possibile procedere alla risoluzione in via amministrativa, sarà demandata al giudice ordinario competente per la giurisdizione in cui ricade il Comune.

ART. 15

(responsabilità dell'appaltatore)

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente Appaltante, la Ditta appaltatrice ed il personale della Ditta stessa.

ART. 16

(stipulazione del contratto)

La stipulazione del contratto di appalto dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara.

ART. 17

(spese contrattuali)

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le imposte, tasse, e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 18 (pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo del servizio reso oltre I.V.A., verrà corrisposto dal Comune alla Ditta in rate trimestrali, a mezzo determina dirigenziale su presentazione di regolare fattura corredata da certificazione del Responsabile dell'Ufficio Ecologia, attestante la regolarità del servizio svolto, in rapporto al numero degli animali effettivamente custoditi. Restano a carico della Ditta, i costi delle certificazioni che rilascerà la competente A.S.L., al fine di certificare l'effettiva consistenza numerica dei cani all'atto della presentazione della regolare fattura per la liquidazione della competenze spettanti.

ART. 19 (garanzie provvisorie e definitive)

La presentazione dell'offerta è consentita con il versamento di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ovvero a mezzo di idonea polizza fidejssoria bancaria o assicurativa, con validità di almeno 6 mesi.

La stipula contrattuale è subordinata, tra l'altro, al versamento di una cauzione definitiva nelle misura del 10% dell'importo netto del servizio affidato, ovvero a mezzo di idonea polizza fidejssoria bancaria o assicurativa. La cauzione definitiva sarà restituita alla Ditta appaltante a servizio espletato.

ART. 20 (decadenza)

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicataria non rispetterà le condizioni innanzi menzionate. La decadenza potrà essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale senza bisogno di preventiva pronuncia del Magistrato e darà, senz'altro, luogo alla conseguente perdita della cauzione.

Ercolano, 10 settembre 2013